

## CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO

a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ed ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 di cui all'art. 1 comma 356 della legge medesima n. 311/04 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e ciascuna Banca finanziatrice per la gestione dei finanziamenti di cui al decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1192 dell'8 gennaio 2016 ed ai decreti n. 8254 del 3 agosto 2016 e n. 62 dell'8 gennaio 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Testo coordinato con gli aggiornamenti tecnici dell'11 febbraio 2020 e del 9 ottobre 2020.

### TRA

il **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, con sede in Roma, via Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, codice fiscale 97099470581, per il quale interviene il dott. Francesco Saverio Abate, nato a Roma in data 23.06.1957, in qualità di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, incarico conferito con DPCM del 21.07.2016, registrato alla Corte dei Conti il 7.9.2016 n. 2303, qui di seguito indicato per brevità "**Ministero**";

### E

la **Cassa depositi e prestiti Società per Azioni** con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal dott. Giovanni Malitesta, nato a Campi Salentina (LE) in data 30 settembre 1963, in qualità di Responsabile dell'Area Supporto all'Economia, qui di seguito indicata per brevità "**CDP**",

### NONCHE'

ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 9 del Decreto, come di seguito definito, che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo articolo 21 (ciascuno dei soggetti, di seguito, la "**Banca finanziatrice**").

Il Ministero, la CDP e la Banca finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le "**Parti**".

### PREMESSO CHE

1. nella presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:

**"Avviso"**: indica l'avviso del Ministero n. 60690 del 10.08.2017, recante "*le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 1192 dell'08.01.2016 e al D.M. n. 8254 del 3.8.2016*" e successive modifiche e integrazioni;

**"Avviso Fondo nazionale latte ovino"**: indica l'avviso del Ministero n. 34969 del 25 giugno 2020 recante "*le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di filiera per il latte ovino, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 1192 dell'8.1.2016 e al D.M. 8.1.2020 recante la "Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del «Fondo nazionale latte ovino»"*" e successive modifiche e integrazioni;

**"Banca autorizzata"**: è la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di filiera o al Contratto di distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco

gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla Convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;

**“Banca finanziatrice”**: è la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla presente Convenzione;

**“Contratto di filiera o di distretto”**: indica indistintamente il contratto di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e 5 del Decreto, sottoscritto dal Soggetto proponente e reso efficace ai sensi del Decreto;

**“Contratto di Finanziamento”**: è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

**“Decreto”**: è il decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016 e successive modificazioni, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto;

**“Decreto FRI”**: è il decreto n. 8254 del 3 agosto 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**“Decreto Fondo nazionale latte ovino”**: è il decreto n. 62 dell'8 gennaio 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante la “Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del «Fondo nazionale latte ovino»”;

**“Delibera”**: è la delibera, redatta secondo il modello allegato *sub 1* alla Convenzione, riferita esplicitamente al programma degli interventi oggetto della domanda di agevolazione (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) ed adottata successivamente all'esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto, dal Decreto FRI, dal Decreto Fondo nazionale latte ovino e dalla Convenzione, di disponibilità della Banca finanziatrice, alla concessione del Finanziamento bancario, contenente, tra l'altro, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l'ammontare del Finanziamento bancario e del Finanziamento agevolato, trasmessa alla CDP dal Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 8, del Decreto;

**“Finanziamento”**: è l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;

**“Finanziamento agevolato”**: è il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto beneficiario per il programma degli interventi oggetto della domanda di agevolazione;

**“Finanziamento bancario”**: è il finanziamento di durata pari e di importo uguale o superiore al Finanziamento agevolato, conforme alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dei costi ammissibili dell'intervento, concesso a tasso di mercato dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario;

**“Fondo”**: è il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all'articolo 1, comma 354 della Legge;

**“Fondo nazionale latte ovino”**: è il Fondo di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44;

**“Legge”**: è la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni;

**“Legge Agevolativa”**: è la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 66, comma 1, e successive modificazioni, che ha istituito i Contratti di filiera e di distretto, gestita dal Ministero;

**“Linee Guida”**: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegati *sub 2* alla Convenzione;

**“Mandato”**: è il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca finanziatrice, redatto secondo il modello allegato *sub 3* alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l'erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;

“**Ministero**”: è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che gestisce l'intervento agevolativo e che sottoscrive la presente Convenzione;

“**Normativa Applicabile**”: indica, collettivamente, la Legge, la Legge Agevolativa, il Decreto, il Decreto FRI, il Decreto Fondo nazionale latte ovino, l'Avviso e l'Avviso Fondo nazionale latte ovino;

“**Progetto**”: indica il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera o ad un Accordo di distretto;

“**Programma**”: indica l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un Accordo di distretto;

“**SAL**”: è lo stato d'avanzamento dei lavori del programma degli interventi oggetto della domanda di agevolazione;

“**Soggetto beneficiario**”: è il soggetto che beneficia delle agevolazioni concesse dal Ministero e stipula con la Banca finanziatrice per se stessa, con riferimento al Finanziamento bancario, e in nome e per conto di CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, il Contratto di Finanziamento;

“**Soggetto proponente**”: è il soggetto individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni;

“**Valutazione**”: è la valutazione del merito di credito effettuata dalla Banca finanziatrice sul Soggetto beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento bancario sia con riferimento al Finanziamento agevolato), ai sensi del comma 1, dell'articolo 9 del Decreto;

2. il comma 354 della Legge ha istituito presso la gestione separata della CDP un apposito fondo rotativo, denominato “*Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca*”, finalizzato alla concessione alle imprese di Finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
3. la delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, assunta ai sensi del comma 355 della Legge, ha individuato la Legge Agevolativa quale strumento che accede al Fondo;
4. il Decreto FRI, emanato ai sensi del comma 358 della Legge, ha definito le modalità per l'individuazione della misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo;
5. la medesima delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 ha approvato, ai sensi del comma 356, lettera b) della Legge, lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra il Ministero, la CDP e la Banca finanziatrice;
6. la stessa delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 ha stabilito, ai sensi del comma 356 dell'articolo 1 della Legge:
  - i criteri generali di erogazione dei Finanziamenti agevolati;
  - le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361 della Legge;
  - la misura minima del tasso di interesse da applicare;
  - la durata massima del piano di rientro;
  - che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 della Legge si applichino a programmi degli interventi per i quali, alla data di pubblicazione del Decreto, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria (Ministero);
7. la delibera CIPE n. 24 del 1 maggio 2016 ha aggiornato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo;
8. la delibera CIPE n. 18 del 4 aprile 2019, a valere sulla quota residua del 30 per cento delle risorse non utilizzate del Fondo, ha approvato l'assegnazione di ulteriori euro 110 milioni in favore del Ministero per il finanziamento del regime agevolativo dei Contratti di filiera e di distretto;

9. il Decreto Fondo nazionale latte ovino ha definito i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale latte ovino per il perseguimento delle finalità ivi previste;
10. la delibera CIPE n. 9 del 17 marzo 2020 ha approvato l'estensione dell'utilizzo delle risorse del Fondo ai contratti di filiera nel settore del latte ovino, chiarendo, tra l'altro, che la copertura finanziaria per le agevolazioni concesse in forma di finanziamento agevolato è posta a carico della quota non utilizzata delle risorse del Fondo assegnate al Ministero con la delibera CIPE n. 18 del 4 aprile 2019
11. con il Decreto, il Decreto FRI ed il Decreto Fondo nazionale latte ovino sono stati individuati i requisiti e le condizioni per l'accesso ai Finanziamenti agevolati di cui ai commi da 354 a 361 della Legge, nonché le condizioni economiche e le modalità di concessione anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, l'erogazione e la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di Finanziamento bancario a copertura delle spese dell'intervento, la decorrenza e le modalità di rimborso del Finanziamento agevolato ed ogni altro termine, condizione ed obbligo richiesti dalle disposizioni legali e regolamentari che disciplinano le agevolazioni concesse;
12. con la Convenzione si intendono individuare gli adempimenti della Banca finanziatrice, eventualmente anche in qualità di Banca autorizzata, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca finanziatrice, la CDP ed il Ministero;
13. come confermato dal Ministero con nota a CDP del 1 ottobre 2020 Prot. /20, atteso che (i) la base giuridica e le finalità dell'Avviso Fondo nazionale latte ovino sono le medesime dei contratti di filiera e di distretto per i quali è stata stipulata originariamente la Convenzione, e (ii) dal Decreto Fondo nazionale latte ovino e dall'Avviso Fondo nazionale latte ovino conseguono aggiornamenti di natura meramente tecnica, il Ministero ha ritenuto di estendere la Convenzione alla misura relativa alla promozione dei contratti di filiera del latte ovino, apportando alla stessa i suddetti aggiornamenti di natura meramente tecnica in applicazione dell'art. 25 della medesima Convenzione;
14. nella presente Convenzione, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse ed Allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

#### **Articolo 2**

##### **(Oggetto della Convenzione)**

La Convenzione definisce i rapporti tra le Parti in merito alle attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, nonché in merito al compenso spettante alla Banca finanziatrice per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto della CDP, ai sensi della Legge e nel rispetto delle delibere del CIPE e della Normativa Applicabile.

#### **Articolo 3**

##### **(Impegni della Banca finanziatrice)**

La Banca finanziatrice si impegna a:

- a) svolgere, tramite il proprio servizio crediti, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull'attività creditizia e di criteri conformi agli *standard* internazionali, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell'interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento bancario sia del Finanziamento agevolato ed effettuare tutte le istruttorie

tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell'accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;

- b) rendere al Ministero, per il tramite del Soggetto Proponente
- ai sensi dell'articolo 5 del Decreto FRI, l'attestazione del merito creditizio del Soggetto Beneficiario;
  - ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Decreto, la Delibera attestante il merito creditizio del Soggetto beneficiario e la disponibilità a concedere allo stesso, in qualità di Banca finanziatrice, il Finanziamento bancario, specificando che la Valutazione è stata svolta in maniera unitaria, ossia oltre che per proprio conto anche per conto e nell'interesse della CDP;
- c) trasmettere alla CDP, entro dieci giorni dalla presentazione della proposta definitiva di cui al paragrafo 10 dell'Avviso ovvero dell'Avviso Fondo nazionale latte ovino, a seconda del caso, per ciascun Progetto copia della Delibera, subordinata alla concessione delle agevolazioni previste dal Decreto;
- d) verificare che la documentazione necessaria per l'adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività del Mandato sia aggiornata fino alla stipulazione del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l'acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera; la documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- scheda tecnica nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al Progetto;
  - Progetto, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico finanziaria e tecnica degli interventi, presentato dal Soggetto beneficiario;
  - perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o diritti oggetto di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della garanzia;
  - relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto beneficiario, che attestino la proprietà dei beni da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia nonché l'eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
  - atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l'acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera,
- fermo restando che, qualora (i) dall'esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze diverse rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, la Banca finanziatrice non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato alla CDP e al Ministero per le valutazioni, integrazioni ed autorizzazioni del caso;
- e) provvedere, sia fino alla stipulazione del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti ad acquisire le garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l'esito degli aggiornamenti alla CDP e al Ministero; la Banca finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
- f) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida ed in ogni caso conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento agevolato sia il Finanziamento bancario, da stipularsi per atto pubblico o con scrittura privata autenticata,

nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l'acquisizione delle eventuali garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario in misura direttamente proporzionale all'ammontare di ciascuno di essi, verificandone la validità ed efficacia e verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipulazione di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l'opponibilità verso terzi, e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;

- g) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, di cui al paragrafo c) dell'articolo 6 (*Impegni del Ministero*) della Convenzione, da parte del Ministero, dell'efficacia del relativo Contratto di filiera o di distretto;
- h) successivamente alla stipula del Contratto di Finanziamento, trasmettere tempestivamente:
  - alla CDP, copia autentica o copia conforme all'originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime;
  - al Ministero, copia autentica o copia conforme all'originale registrata o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente a ciò abilitato, del Contratto di Finanziamento;
- i) erogare al Soggetto beneficiario le somme messe a disposizione con il Finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento ed, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile, ovvero, tra l'altro, una volta ricevuta la comunicazione del Ministero attestante il diritto all'erogazione della quota di Finanziamento agevolato ed ottenuta la messa a disposizione dei fondi in conformità all'articolo 4.2 del Mandato;
- j) predisporre, ed aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti al Soggetto beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare alla CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che il Mandatario sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
- k) comunicare prontamente alla CDP e al Ministero ogni variazione del Progetto ed ogni altra variazione soggettiva o oggettiva, che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle eventuali garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all'erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione alla CDP e al Ministero della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all'assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e (ii) trasmettere alla CDP e al Ministero, la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, ovvero informare prontamente la CDP e il Ministero dell'eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all'erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell'ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione alla CDP e al Ministero;
- l) fornire alla CDP, dietro formale richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale la Banca finanziatrice ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;
- m) esercitare, nei limiti della Convenzione, del Mandato e della Normativa Applicabile, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di revoca, da parte del Ministero, delle agevolazioni, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato;

- n) esercitare le facoltà e le tutele previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca delle agevolazioni a norma dell'articolo 16 (*Revoca delle agevolazioni*) della Convenzione;
- o) compiere tutte le attività di recupero di cui e conformemente a quanto stabilito all'articolo 18 (*Azioni di recupero del Finanziamento*) della Convenzione;
- p) tenere a disposizione della CDP, consentendo a quest'ultima di accedervi, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l'ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
- q) dare prontamente notizia alla CDP e al Ministero dell'avvenuta comunicazione dell'avvenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato nonché, con le modalità di cui alla successiva lettera r), del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
- r) raccogliere, elaborare ed inviare, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, alla CDP, in conformità alle previsioni del Mandato, tutti i dati aggiornati necessari per consentire a quest'ultima il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento;
- s) richiedere prontamente ed acquisire le determinazioni del Ministero in merito all'interruzione, revoca o vigenza dell'intervento ai sensi della Normativa Applicabile e del Contratto di Finanziamento;
- t) operare secondo le procedure e i tempi previsti dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione;
- u) trasmettere prontamente al Ministero ed a CDP, al momento dell'avvio dell'operatività o dell'eventuale successiva modifica, la documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

#### **Articolo 4**

##### **(Impegni della Banca autorizzata)**

La Banca finanziatrice indicata dal Soggetto Proponente come Banca autorizzata - ai sensi dell'Avviso o dall'Avviso Fondo nazionale latte ovino, a seconda del caso - si impegna inoltre a:

- a) osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il Decreto, il Decreto FRI demandano alle Banche autorizzate, le disposizioni dello stesso Decreto, del Decreto FRI e del Decreto Fondo nazionale latte ovino, usando la normale diligenza e professionalità, restando tuttavia inteso che detti adempimenti, svolti dalla Banca autorizzata quale referente del Ministero, avranno unicamente natura di supporto istruttorio propositivo, in quanto il Ministero effettuerà comunque una propria autonoma valutazione;
- b) svolgere, in particolare le seguenti attività, come previste dal Decreto e dal Decreto FRI, e come interpretate dall'Avviso e dall'Avviso Fondo nazionale latte ovino:
  - i. redigere la relazione relativa alla congruità e agevolabilità degli investimenti del Progetto relativo al singolo Soggetto beneficiario, propedeutica all'attività istruttoria in capo al Ministero, ai sensi del punto 10.1 dell'Avviso e dell'Avviso Fondo nazionale latte ovino;
  - ii. ricevere dai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la richiesta di erogazione e la documentazione di spesa relativa allo stato d'avanzamento degli interventi ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del Decreto;
  - iii. istruire le richieste di erogazione presentate dai Soggetti beneficiari, mediante accertamento della conformità della realizzazione del programma degli interventi con le specifiche di cui al Progetto e alle prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o di distretto, ovvero, nel caso di erogazione della prima quota di contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della relativa richiesta riportate nel Contratto di filiera o di distretto ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Decreto;
  - iv. trasmettere le risultanze dell'istruttoria di cui al punto precedente al Ministero e alle altre Banche finanziatrici, se presenti ai sensi dell'articolo 14 comma 4 del Decreto;

- v. ricevere le eventuali comunicazioni del Ministero in ordine all'erogazione delle quote di agevolazione relative al contributo in conto capitale ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del Decreto;
  - vi. limitatamente alle variazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del Decreto (*Variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del Contratto di filiera o di distretto*), redigere una relazione in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con Progetto approvato e con i relativi obiettivi che si concluda con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta;
  - vii. segnalare al Ministero e contestualmente alle altre Banche finanziatrici, se presenti, eventuali eventi di cui sia venuta a conoscenza che possano comportare la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del Decreto;
  - viii. ricevere l'eventuale richiesta di proroga inoltrata dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, e trasmetterla al Ministero accompagnata dal proprio motivato parere ai sensi dell'articolo 16 comma 5 del Decreto;
  - ix. ricevere dal Ministero le eventuali comunicazioni in ordine alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 comma 13 del Decreto;
  - x. ricevere dai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal Contratto di filiera o di distretto e trasmetterla al Ministero ai sensi dell'articolo 17 del Decreto;
- c) applicare la normativa in materia di Contratti di filiera o di distretto, come richiamata dallo stesso Decreto, restando tuttavia inteso che:
- i. l'incarico di assumere il ruolo di Banca autorizzata nell'ambito del Contratto di filiera o di distretto è affidato dal Soggetto proponente, anche per conto degli altri Soggetti beneficiari;
  - ii. l'incarico ha natura privatistica ed è a titolo oneroso, con oneri a carico dello stesso Soggetto proponente;
  - iii. in qualunque fase della procedura, la Banca autorizzata può richiedere al Ministero chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme da applicare, sospendendo, se del caso, le attività di competenza. In carenza o nelle more del ricevimento dei chiarimenti richiesti, nessun addebito di responsabilità potrà essere mosso da parte del Ministero alla Banca autorizzata (non conformità alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al Decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, anche con riferimento all'art. 9, comma 5 del Decreto); e
  - iv. trasmettere prontamente al Ministero ed a CDP, al momento dell'avvio dell'operatività o dell'eventuale successiva modifica, la documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

## **Articolo 5** **(Impegni di CDP)**

La CDP si impegna a:

- a) operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
- b) conferire il Mandato, nei termini di cui al successivo articolo 8 (*Mandato*), alla Banca finanziatrice che ne faccia richiesta;
- c) monitorare la dotazione del Fondo con riferimento ai rientri di capitale ricevuti dalla CDP a qualsiasi titolo;
- d) deliberare il Finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della Valutazione, che abbia avuto esito positivo, e della Delibera, dandone formale comunicazione al Ministero.

L'efficacia delle delibere della CDP è condizionata alla concessione delle agevolazioni da parte del Ministero.

## **Articolo 6**

**(Impegni del Ministero)**

Il Ministero si impegna a:

- a) operare secondo le procedure ed i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione;
- b) trasmettere, nei termini di cui all'articolo 14, comma 5, del Decreto, alla CDP le risultanze delle istruttorie e copia delle Delibere;
- c) comunicare contestualmente alle Banche finanziatrici ed alla CDP l'intervenuta efficacia del relativo Contratto di filiera o di distretto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto;
- d) comunicare alla CDP i dati relativi alla iscrizione e alla permanenza degli istituti di credito nell'elenco delle Banche autorizzate di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, nonché l'eventuale sostituzione delle Banche autorizzate che dovesse intervenire entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento;
- e) procedere tempestivamente a comminare eventuali revoche, totali o parziali, delle agevolazioni e darne contestualmente comunicazione alle Banche autorizzate, alle Banche finanziatrici ed alla CDP;
- f) su richiesta di CDP, impartire specifiche direttive su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo;
- g) su richiesta della Banca autorizzata, fornire direttive su questioni applicative e/o interpretative di rilievo generale e/o chiarimenti e/o interpretazioni sulle procedure operative e sulle norme applicabili, nonché – in veste di autorità titolare della valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del Contratto di filiera o di distretto – assumere le decisioni necessarie in ordine alle eventuali variazioni o revoche delle agevolazioni concesse, riguardanti sia l'intero Contratto di filiera o di distretto sia i singoli Soggetti beneficiari;
- h) comunicare tempestivamente alla Banca autorizzata ogni provvedimento modificativo/integrativo della normativa in materia di Contratti di filiera o di distretto riportata nel modulo di richiesta di iscrizione all'elenco delle Banche autorizzate secondo quanto stabilito con provvedimento del Ministero;
- i) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione, trasmettere a ciascuna Banca finanziatrice, nonché alla Banca autorizzata, la comunicazione attestante il diritto alle stesse erogazioni, che costituisce condizione per la richiesta, da parte della Banca finanziatrice alla CDP, di messa a disposizione dei fondi relativi alla quota di Finanziamento agevolato;
- j) all'avvio dell'attività istruttoria della proposta definitiva (paragrafo 11.1 dell'Avviso e dell'Avviso Fondo nazionale latte ovino) assegnare un codice univoco a ciascun Programma e a ciascun Progetto ricompreso nel medesimo Programma e comunicarli tempestivamente alla Banca autorizzata e a CDP;
- k) trasmettere alla Banca autorizzata, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal Ministero, il tasso di riferimento inerente al *rating* per ogni singolo Soggetto beneficiario.

Il Ministero dichiara di aver preso visione del codice etico e del modello organizzativo di CDP (rispettivamente il "**Codice Etico**" e il "**Modello Organizzativo**") disponibili sul sito internet di CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Il Ministero a tal riguardo si impegna, inoltre, nei confronti di CDP, a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- c) i collaboratori su base continuativa di CDP,

a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

## **Articolo 7**

### **(Mandato)**

Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*), è necessario che sia conferito dalla CDP il Mandato a ciascuna Banca finanziatrice.

Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell'avvio di tutte le attività previste nella Convenzione ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (*Oneri, spese e commissioni del Finanziamento*).

Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato *sub* 3 della Convenzione.

Tra la Banca finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l'erogazione ed il rimborso del Finanziamento.

## **Articolo 8**

### **(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)**

Il Finanziamento sarà perfezionato con la stipula di un unico documento che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento agevolato, sia il Finanziamento bancario.

Il Contratto di Finanziamento sarà predisposto secondo le Linee Guida.

Il Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, prevederà una durata, compreso il periodo di preammortamento, non superiore a quella massima ammessa dalla Normativa Applicabile e indicata dal Contratto di filiera o di distretto, con rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento bancario sul residuo debito del Finanziamento sia non inferiore all'originario rapporto, fissato nel Contratto di Finanziamento, tra l'importo del Finanziamento bancario sull'importo del Finanziamento.

Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno sia il Finanziamento agevolato sia il Finanziamento bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare iniziale di ciascuno di essi.

L'importo del Finanziamento, dell'eventuale apporto di capitale proprio diverso dal Finanziamento bancario e dell'eventuale agevolazione in conto capitale non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria dell'intervento di cui alla domanda di agevolazione del Soggetto beneficiario.

## **Articolo 9**

### **(Tasso del Finanziamento)**

Il tasso da applicare al Finanziamento agevolato è quello stabilito, rispettivamente, con l'Avviso e con l'Avviso Fondo nazionale latte ovino, a seconda del caso, tenendo conto della misura minima fissata dal Decreto FRI.

Il tasso da applicare al Finanziamento bancario sarà concordato liberamente tra la Banca finanziatrice ed il Soggetto beneficiario.

## **Articolo 10**

### **(Oneri, spese e commissioni del Finanziamento)**

Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto beneficiario e a favore della Banca finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca finanziatrice regolerà separatamente con la CDP in conformità al Mandato.

Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni sono liberamente concordati tra il Soggetto beneficiario e la Banca finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest'ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Nella documentazione anzidetta la Banca finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

- a) istruttoria del Finanziamento;
- b) stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento;
- c) incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi;
- d) modifiche contrattuali e liberazioni delle eventuali garanzie.

Le voci di costo relative ai punti c) e d) sono indicate in termini di importo massimo in valore assoluto; quelle relative ai punti a) e b) in termini di percentuali massime dell'ammontare del Finanziamento, con indicazione di un importo massimo ed eventualmente minimo in valore assoluto.

La CDP provvede a pubblicare e a mantenere aggiornata una apposita matrice di confronto delle quattro voci di costo massimo sopra indicate sulla base dei fogli informativi ad essa inviati dalle singole Banche finanziatrici al momento dell'avvio dell'operatività o dell'eventuale successiva modifica. La predetta matrice è, altresì, pubblicata nel sito istituzionale del Ministero.

## **Articolo 11**

### **(Commissioni della Banca autorizzata)**

Sono posti a carico del Soggetto beneficiario le commissioni maturate per le attività svolte dalla Banca autorizzata per conto del Ministero.

Gli importi relativi a dette commissioni sono liberamente concordati, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca autorizzata, nel rispetto dei limiti massimi indicati da quest'ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Nella documentazione anzidetta la Banca autorizzata sintetizza le commissioni sopra menzionate in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

- a) relazione istruttoria di congruità e agevolabilità degli interventi,
- b) istruttoria di ciascuna richiesta di erogazione,
- c) relazione istruttoria relativa a ciascuna variante successiva alla stipula del Contratto di filiera,
- d) relazione istruttoria sulla richiesta di erogazione del saldo finale.

La Banca autorizzata rende noti nella suddetta documentazione informativa i limiti massimi di importo riferibili alle attività di cui alle lettere da a) a d), che, complessivamente, non possono superare lo 0,9% del costo del Progetto presentato.

## **Articolo 12**

### **(Erogazione del Finanziamento)**

L'erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa Delibera e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato.

Le singole erogazioni avverranno in misura direttamente proporzionale agli importi del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario.

Il mancato trasferimento alla Banca finanziatrice dell'importo di spettanza a fronte di ogni erogazione, da parte della CDP, sarà circostanza idonea a legittimare la mancata erogazione.

### **Articolo 13**

#### **(Provista dei fondi per l'erogazione del Finanziamento)**

Sulla base della comunicazione del Ministero con cui - dopo aver verificato la relazione della Banca autorizzata in merito alla conformità della realizzazione del Progetto e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della richiesta di erogazioni - si autorizzano le erogazioni, la Banca finanziatrice richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento agevolato alla CDP indicando la data della valuta con la quale dovranno essere messi a sua disposizione.

I fondi del Finanziamento agevolato verranno dalla CDP messi a disposizione della Banca finanziatrice, e da quest'ultima accreditati, unitamente alla quota di Finanziamento bancario, al Soggetto beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato.

### **Articolo 14**

#### **(Rientro del Finanziamento)**

La Banca finanziatrice provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze di cui all'art. 8 (*Caratteristiche del Contratto di Finanziamento*) che precede le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire alla CDP le quote di competenza del Finanziamento, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, secondo le indicazioni della Normativa Applicabile.

### **Articolo 15**

#### **(Estinzione anticipata del Finanziamento)**

Il Soggetto beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento ed in misura tale che sia sempre rispettata l'originaria proporzione tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento, dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.

### **Articolo 16**

#### **(Revoca delle agevolazioni)**

In caso di inadempienza da parte del Soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.

### **Articolo 17**

#### **(Diligenza)**

Le Parti della Convenzione garantiscono reciprocamente l'applicazione dei migliori *standard* di professionalità richiesti per l'espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.

### **Articolo 18**

### **(Azioni di recupero del Finanziamento)**

La Banca finanziatrice procederà al recupero, anche in via coattiva, del Finanziamento, anche per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito del Contratto di Finanziamento, e provvederà a fornire, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, una informativa alla CDP, e comunque tempestivamente quando necessario o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.

Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca finanziatrice in conformità alle previsioni del Mandato e saranno a carico della CDP e della Banca finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione.

Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP e la Banca finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.

Eventuali transazioni dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla CDP.

### **Articolo 19**

#### **(Scritture contabili del Finanziamento)**

Al fine dell'accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca finanziatrice.

### **Articolo 20**

#### **(Tutela dei dati personali)**

Resta inteso che il trattamento, effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione dei dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Ministero autorizza la CDP a trasmettere i dati:

- alla Banca d'Italia, all'ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.

### **Articolo 21**

#### **(Adesione alla Convenzione)**

Il Ministero e la CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto FRI, che ne facciano richiesta di adesione (la "**Richiesta di Adesione**").

La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato *sub 4* alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC al Ministero e alla CDP agli indirizzi di cui al successivo articolo 24 (*Comunicazioni ed elezione di domicilio*).

Con la trasmissione della Richiesta di Adesione predisposta e trasmessa in conformità al presente articolo, il soggetto richiedente diviene Banca finanziatrice e, dunque, è Parte della Convenzione, assumendone gli obblighi ed acquistandone i diritti, dalla ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero e dalla CDP.

Resta inteso che l'adesione alla Convenzione da parte della Banca finanziatrice verrà meno qualora quest'ultima non abbia i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o la Banca Aderente non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall'invio della Richiesta di Adesione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile da parte del Ministero e/o dalla CDP.

## **Articolo 22**

### **(Clausola compromissoria)**

Ogni controversia nascente dalla Convenzione è deferita ad un collegio di cinque arbitri che decide, in via rituale secondo diritto, ai sensi dell'art. 808 e seguenti del codice di procedura civile, e successive modificazioni.

La Parte della Convenzione che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica alla Parte o, a seconda dei casi, alle Parti nei cui confronti intende promuovere il giudizio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro.

Il Presidente del Tribunale di Roma nomina il Presidente del collegio arbitrale.

## **Articolo 23**

### **(Durata e registrazione)**

La Convenzione avrà immediata efficacia tra il Ministero e la CDP e sarà altresì efficace nei confronti della Banca finanziatrice dalla data di efficacia della adesione secondo quanto previsto dall'articolo 20 che precede. La Convenzione sarà valida tra il Ministero e la CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca finanziatrice.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

## **Articolo 24**

### **(Comunicazioni ed elezione di domicilio)**

Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:

#### **Ministero:**

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca  
Via XX Settembre 20 – 00187 Roma  
Att. Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica  
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): saq3@pec.politicheagricole.gov.it

#### **CDP:**

Cassa depositi e prestiti S.p.A.  
Area Supporto all'Economia

Via Goito n. 4, 00185 - Roma  
Att. Area Supporto all'Economia - Servizio Strumenti Finanziari Agevolati  
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): cdpspa@pec.cdp.it

**Banca finanziatrice:**

Presso l'indirizzo ed i numeri indicati nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca finanziatrice.

Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dalla CDP e dalla relativa Banca finanziatrice in relazione alla Convenzione.

**Articolo 25**

**(Forma della Convenzione e aggiornamenti tecnici)**

La Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

Il Ministero riconosce che CDP potrà apportare, previa apposita informativa, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

**Roma, 19 ottobre 2017**

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

Francesco Saverio Abate

*firmato digitalmente*

**Cassa depositi e prestiti Società per Azioni**

Responsabile dell'Area Supporto all'Economia

Giovanni Malitesta

*firmato digitalmente*

**ALLEGATI**

1. Modello di Delibera
2. Linee Guida
3. Modello di Mandato
4. Modello di Richiesta di Adesione